

PROPOSTA DI LEGGE

4^A COMM. CONSILIARE


N.ro 264/10^A

2^A COMM. CONSILIARE

Progetto di Legge d'iniziativa del Consigliere Regionale Orlandino Greco recante: "modifiche alla Legge regionale 18 maggio 2017, n. 18, Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato"

Reggio Calabria, li

On. Orlandino Greco



11/08/2017
11/08/2017
11/08/2017
11/08/2017

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 33023 del 03.08.2017

Classificazione 02_05

RELAZIONE DESCRITTIVA

La legge regionale 18 maggio 2017, n. 18, ha istituito l'Autorità Idrica della Calabria, ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato nel territorio comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale. All'articolo 8, per l'individuazione dei comuni che fanno parte dell'assemblea, si prevede un meccanismo di voto e una divisione in fasce che non è in grado di garantire adeguata rappresentatività a tutti i Comuni calabresi.

Pertanto, al fine di coinvolgere tutti i sindaci in questo importante strumento decisionale, all'articolo 1 si propone di non prevedere membri di diritto e di modificare le fasce demografiche secondo il modello utilizzato a livello governativo per l'individuazione del numero dei componenti di consigli comunali.

All'articolo 2 si propone, coerentemente a quanto appena espresso, di modificare l'allegato A utilizzando un metodo di calcolo che tiene in stretta considerazione il numero dei comuni e il numero di abitanti per ogni fascia demografica. Si avvalorà così il criterio della rappresentanza dei sindaci, soprattutto quello dei piccoli comuni, che nella legge attualmente in vigore sono sfavoriti nonostante siano più numerosi. Non a caso, per l'individuazione del numero dei comuni per ogni fascia, nella ponderazione tra numero di abitanti e numero di sindaci è stato assegnato nel calcolo un valore aggiunto alla seconda variabile.

La proposta di legge, nel suo complesso, non implica alcun onere finanziario per l'Amministrazione, così come previsto dall'art. 3.

Infine, l'art. 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Tabella 1: oneri finanziari

Il disegno di legge regionale in epigrafe, per il contenuto del quale si rinvia al testo dell'articolato, si prefigge lo scopo di modificare il comma 1 dell'articolo 8 e l'allegato A della legge regionale 18 maggio 2017, n. 18 (Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato).

Il testo normativo di cui alla proposta di legge regionale in esame contempla solo una modifica ordinamentale e non comporta, quindi, alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

Tabella 1: copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare la copertura finanziaria.

Proposta di legge:

"Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 18(Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato)".

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 18)

1. Il comma 1 recante: "Individuazione dei comuni che costituiscono l'assemblea" viene integralmente sostituito da: "I quaranta comuni che costituiscono l'assemblea dell'Aic vengono individuati mediante il procedimento disciplinato dal presente articolo, al quale partecipano i sindaci dei comuni della Calabria con esclusione di quelli di cui al comma 3".
2. Il secondo periodo del comma 2 dopo le parole "fasce demografiche:" è così modificato:
"a) popolazione maggiore o uguale a 30.001 abitanti;
b) popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti;
c) popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti;
d) popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti;"
3. Nel comma 4 si elimina la frase "di cui al comma 1, primo periodo, e"

Articolo 2

(Modifiche all'allegato A della legge regionale 18 maggio 2017, n. 18)

1. La tabella dell'allegato A è sostituita dalla seguente:

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI	FASCE DEMOGRAFICHE (articolo 8, comma2)				TOTALE
	a	b	c	d	
COSENZA	2	2	4	7	15
REGGIO CALABRIA	1	2	3	4	10
CATANZARO	2	0	2	3	7
VIBO VALENTIA	1	0	1	2	4
CROTONE	1	1	1	1	4
	7	5	11	17	40

Articolo 3


(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

 On. Orlandino Greco